

## Allegato A

# Clausole minime di uniformità del regolamento di fruizione venatoria delle Riserve di caccia

Nella redazione del regolamento tipo di fruizione venatoria (articolo 18, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2008) ciascun Distretto venatorio provvede a rispettare le clausole minime di uniformità sotto riportate.

Ciascuna Riserva di caccia recepisce il regolamento tipo predisposto dal Distretto venatorio di competenza.

La gestione venatoria è attuata dai cacciatori con le modalità e nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore (articolo 12, comma 2, della legge regionale 6/2008).

La Riserva di caccia garantisce la parità di trattamento fra tutti gli associati (articolo 2, comma 2, clausole minime di uniformità degli statuti).

### **Punto 1. Dati identificativi e organizzativi della Riserva di caccia**

Il frontespizio del regolamento deve contenere:

- Nome della Riserva di caccia e recapito dell'eventuale sede.
- Distretto venatorio di appartenenza.
- Validità del documento (qualora l'atto rivesta validità pluriennale, è auspicabile individuare la medesima durata per tutte le Riserve di caccia facenti capo al Distretto venatorio e, comunque, non superiore a 5 annate venatorie, compatibili con il mandato del Direttore/degli organismi statuari della Riserva di caccia. Resta inteso che la validità pluriennale non debba necessariamente essere quinquennale). L'adozione del regolamento pluriennale comporta per le annate venatorie successive a quella di adozione, l'applicazione degli adempimenti previsti dall'articolo 16, della legge regionale 6/2008 solo per le parti oggetto di modifica e/o aggiornamento.
- Numero dei cacciatori effettivi – dei cacciatori praticanti la caccia di selezione, la caccia tradizionale agli ungulati e la caccia tradizionale agli ungulati con il cane da seguita.
- Nominativi e recapiti del Direttore e del proprio vice.
- Indicazione puntuale dell'ubicazione dei registri necessari per l'esercizio dell'attività venatoria quali: inviti - ungulati - contrassegni ungulati – contrassegni Galliformi alpini (laddove previsti) - uscite per la caccia agli ungulati senza cani da seguita (selezione e tradizionale) – uscite per la caccia agli ungulati con cani da seguita o altro - foraggiamento degli Anatidi (laddove attuato).
- Indicazione puntuale dell'ubicazione della/e bacheca/che (qualora istituita/e) ubicata/e in luogo accessibile al personale addetto alla vigilanza venatoria.
- Nominativi e recapiti dei Consiglieri ai quali il Direttore ha delegato le funzioni previste dallo statuto.

### **Punto 2. Tipologie di fruizione venatoria**

- Caccia alla selvaggina migratoria - vagante senza l'ausilio del cane – vagante con l'ausilio del cane – appostamento temporaneo – appostamento fisso. Individuazione delle motivazioni su eventuali restrizioni applicate. Compatibilmente con lo svolgimento delle altre tipologie di fruizione venatoria deve essere garantita la possibilità a chi esercita questo tipo di caccia di fruire dell'intero territorio della Riserva di caccia, eventualmente su zone disponibili a rotazione. Sono ammissibili razionali restrizioni degli orari ma non sono ammissibili restrizioni al calendario venatorio di cui alla legge regionale 24/1996 inteso come periodo totale in cui è consentita l'attività venatoria.
- Caccia agli ungulati in forma selettiva - indicare le specie per le quali si esercita tale forma di caccia e la rispettiva zona. Prevedere l'eventuale istituzione della figura dell'accompagnatore, (articolo 9, comma 2, del DPGR 0270/Pres./1988). Per le Riserve di caccia dove si esercita la caccia alla specie Camoscio prevedere l'individuazione dell'accompagnatore (cap. 11.7.2.6 del PFR). La gestione di detto accompagnatore è lasciata in capo alle singole Riserve di caccia.
- Caccia agli ungulati in forma tradizionale - indicare le specie per le quali si esercita tale forma di caccia, e la rispettiva zona.
- Caccia agli ungulati in forma tradizionale con il cane da seguita - indicare le specie per le quali si esercita tale forma di caccia, e la rispettiva zona. Qualora tale tipo di caccia sia ammessa solo a squadre, la partecipazione alle squadre deve essere garantita a tutti i soci.
- Caccia alle specie stanziali - indicare le specie per le quali si esercita tale forma di caccia.

- Caccia ai Galliformi alpini (per i soli DV dove si effettua tale tipologia di fruizione venatoria) – prevedere l'assegnazione preliminare dei capi a cacciatori nominativamente identificati (cap. 11.7.3.1 del PFR) e recepire le modalità previste al punto 2. lettera h), della DGR n. 1420/2015, ossia adottare la disciplina per il contrassegno inamovibile.
- Disciplinare la modalità della fruizione venatoria a squadre, qualora attuata.
- I piani di prelievi concessi dall'Amministrazione regionale, devono essere esposti all'albo/bacheca della Riserva di caccia.

### **Punto 3. Prove abilitative di tiro**

- Prevedere l'eventuale istituzione di apposite prove abilitative per la fruizione venatoria con il metodo selettivo (articolo 9, comma 2, del DPGR 0270/Pres./1988).

### **Punto 4. Calendari e Carnieri di fauna migratoria e di fauna stanziale inclusa la selezione**

- Individuare il calendario delle giornate di caccia riservate alla fauna migratoria (minimo 3 come previsto dal punto 2).
- Individuare il calendario delle giornate di caccia e i carnieri individuali giornalieri e annuali di fauna stanziale, inclusa la selezione, dei soci ammessi alla Riserva di caccia.
- Individuare il calendario delle giornate di caccia e i carnieri individuali giornalieri e annuali di fauna stanziale, inclusa la selezione, degli aspiranti.
- Individuare il calendario delle giornate di caccia e i carnieri individuali giornalieri e annuali di fauna stanziale inclusa, la selezione, dei titolari di permesso annuale.
- Individuare il calendario delle giornate di caccia e i carnieri individuali giornalieri e annuali dei titolari di permesso annuale per la caccia alla specie Cinghiale.

### **Punto 5. Esercizio della caccia a zone e utilizzo delle altane**

- Individuare le modalità dell'esercizio venatorio a zone, qualora praticato (articolo 9, comma 2, del DPGR 0270/Pres./1988).
- Specificare l'eventuale disciplina per l'utilizzo delle altane, comprendente il numero e le modalità di assegnazione delle stesse, nonché delle governe (cap. 11.7.7.1.2 del PFR).

### **Punto 6. Utilizzo del contrassegno inamovibile**

- Dare applicazione al DPR Reg. 0296/Pres./2008 (Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile). È auspicabile consegnare ai singoli cacciatori un numero di contrassegni inamovibili corrispondente al carniere giornaliero di ogni singola specie di ungulato.

### **Punto 7. Annotazioni sul tesserino regionale di caccia e recupero dei capi feriti**

- Per tale adempimento è previsto l'utilizzo del tesserino regionale di caccia. In detto documento ogni cacciatore deve annotare in modo leggibile, completo e con scrittura a inchiostro indelebile gli spari effettuati, i capi abbattuti ed i tiri mancati, dandone comunicazione senza ritardo al Direttore della Riserva di caccia o suo delegato per la fruizione venatoria con il metodo selettivo. Nel tesserino regionale di caccia devono essere registrati, con le modalità sopra riportate tutte le annotazioni in esso previste, qualora fruite.
- Per il recupero degli animali feriti non rinvenuti è fatto obbligo adoperarsi nelle ricerche anche mediante l'utilizzo del cane da traccia, avvalendosi pure dei conduttori a ciò abilitati (elenco disponibile sul sito informatico della Regione FVG).

### **Punto 8. Utilizzazione delle spoglie e modalità di verifica degli ungulati abbattuti**

- È facoltà dell'Assemblea della Riserva di caccia disporre una normativa particolare per l'utilizzazione delle spoglie dei capi abbattuti (articolo 2, comma 2, del DPGR 0270/Pres./1988). L'eventuale cessione delle spoglie deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
- Individuare i tempi per la verifica dei capi prelevati e la trascrizione dei dati sull'apposito registro, da parte del Direttore della Riserva di caccia o dei responsabili delegati. Trascrizione che dovrà essere effettuata comunque entro le ore 12.00 del giorno successivo all'abbattimento (DGR n. 1420/2015).

### **Punto 9. Statistica finale degli abbattimenti**

- Individuare la data di restituzione del tesserino regionale di caccia al Direttore della Riserva di caccia per consentirne la trascrizione dei dati nella relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria.

### **Punto 10. Restrizioni**

- Individuare eventuali restrizioni ai periodi generali di cui all'articolo 2, della legge regionale 14/1987 e relativo DPGR 0270/Pres./1988 (articolo 9, comma 2) specificandone le motivazioni.

- Individuare eventuali norme restrittive ai fini della tutela del patrimonio faunistico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, delle clausole minime di uniformità degli statuti (a cura della Riserva di caccia).
- Deve essere garantita la parità di trattamento fra tutti gli associati Direttore della Riserva di caccia compreso (articolo 2, comma 2, delle clausole minime di uniformità degli statuti).

#### **Punto 11. Attività cinofila**

- Individuare la zona di addestramento e di allenamento dei cani da caccia (ferma e traccia) e per le Riserve di caccia dove si pratica l'esercizio venatorio con il cane da seguita, individuare anche la zona a ciò adibita, in conformità alle previsioni della normativa vigente.
- Prevedere la facoltà di apportare eventuali restrizioni ai periodi di allenamento e di addestramento dei cani da caccia, riservando un idoneo spazio per l'indicazione delle motivazioni delle restrizioni (articolo 7, comma 5, della legge regionale 56/1986).

#### **Punto 12. Inviti**

- Individuare il numero e le modalità di rilascio degli inviti per ogni tipologia di fruizione venatoria.
- Per la fruizione dell'invito alla fauna stanziale inclusa la caccia di selezione, il socio e l'invitato devono cacciare insieme entro i limiti del carniere riservato al socio invitante (articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/1993).
- Per la fruizione dell'invito alla fauna migratoria, il cacciatore invitante provvede ad annotare i prelievi sul proprio tesserino regionale di caccia. Il cacciatore invitato può abbattere un numero di capi pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino (articolo 33, comma 6, della legge regionale 6/2008).

#### **Punto 13. Aspetti di rilievo pubblicistico (DGR n. 1420/2015)**

- Individuare le modalità e i tempi di attuazione della caccia di selezione nei territori destinati alla caccia tradizionale, qualora venga data attuazione all'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 14/1987 o all'articolo 11, comma 1 quinquies, della legge regionale 14/2007.
- Individuare le disposizioni complementari per impedire che gli abbattimenti superino i limiti previsti dal piano di prelievo concesso.
- Individuare il/i recapito/i presso cui sono verificati i capi abbattuti e il nome degli eventuali responsabili delegati dal Direttore della Riserva di caccia, nel numero massimo di tre.
- Individuare i tempi e le modalità per la consegna dei trofei dei capi ungulati abbattuti ai fini della verifica tecnica distrettuale e successiva esposizione alla mostra trofeistica.

#### **Punto 14. Disposizioni aggiuntive del Distretto venatorio**

- Individuare eventuali disposizioni aggiuntive per l'esercizio della caccia di selezione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 14/1987 e dagli indirizzi impartiti dal Distretto venatorio (articolo 2, comma 1, clausole minime di uniformità degli statuti).

#### **Punto 15. Prescrizioni del PVD**

#### **Punto 16. Disposizioni particolari della Riserva di caccia**

- Disciplinare l'eventuale fruizione venatoria con il metodo della girata (articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 14/1987).

#### **Punto 17. Avvertenze e divieti (incluse le limitazioni previste dalla Rete Natura 2000 – laddove previste)**

- I capi dei Cinghiali prelevati devono essere sottoposti ad esame trichinoscopico.
- Le Riserve di caccia che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 14/1987 o all'articolo 11, comma 1 quinquies, della legge regionale 14/2007, al momento dell'attuazione sono tenute a dare tempestiva comunicazione al Servizio competente in materia faunistica e venatoria e al Distretto venatorio.

#### **Punto 18. Allegati**

- Cartografia comprendente assegnazione del territorio – zone addestramento e allenamento dei cani – appostamenti fissi – ubicazione delle altane – zone destinate a caccia di selezione/tradizionale. In prima istanza è necessario produrre la cartografia completa in scala 1:25.000, anche su un'unica tavola con specifica legenda. In caso di modifiche è sufficiente allegare i singoli elementi che hanno subito variazioni debitamente aggiornati.
- Elenco dei nominativi dei cacciatori che hanno scelto entro il 31 marzo, la tipologia di fruizione venatoria agli ungulati per le sole Riserve di caccia che effettuano detti prelievi. Successivamente alla prima scelta è necessario allegare solo le variazioni intervenute.

Il regolamento di fruizione venatoria non deve contenere disposizioni individuate dalla normativa di settore, poiché i cacciatori ammessi alla Riserva di caccia sono a conoscenza delle stesse in quanto abilitati all'esercizio dell'attività venatoria e in possesso delle abilitazioni per la tipologia di fruizione venatoria scelta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE